

Legge regionale 08 novembre 2013 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;

c) al comma 2 le parole <<Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.>> sono soppresse.

2. L'articolo 3 bis della legge regionale 23/1990 è abrogato.